

## DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

R.D. 318 del 1942  
CAPO II - Disposizioni transitorie

### **Art. 130 Articolo 130**

La disposizione dell'articolo [428](#) del codice è applicabile anche se gli atti in essa contemplati sono stati compiuti prima del 1° luglio 1939.